



Servizio Infrastrutture Mobilità Verde Arredo Urbano

Piazza Saffi n. 8 – 47121 Forlì

FORLÌ, 25/02/2019

CUP C65118001510004

CIG (Codice Identificativo Gara) 7779136A19

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI STRUTTURE LUDICHE NELLE SCUOLE E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E PARCHI DEL COMUNE DI FORLÌ CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5 FEBBRAIO 2015, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 50 DEL 02/03/2015.

1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari a € 76'622.00, IVA esclusa, inclusi oneri per la sicurezza interferenziali, pari a € 800.00, non soggetti a ribasso di gara per effetto dell'art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008, e di costo della manodopera stimato in € 15.000,00 ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche "Codice").

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza interferenziali esclusi, soggetto a ribasso ammonta a € 75'822.00.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato, nel prosieguo, "Codice"), l'appalto si articola nelle seguenti prestazioni:

a) Prestazione principale: fornitura e posa di strutture ludiche nelle scuole e nei parchi del Comune di Forlì per € 76'622.00.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto in oggetto viene affidato:

a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della "funzionalità", che ne consenta l'utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;

b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le prestazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad un'unica specializzazione.

Per l'esecuzione dell'appalto è previsto il rispetto dei “**Criteri Ambientali Minimi**” (CAM) di cui al DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5 FEBBRAIO 2015, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 50 DEL 02/03/2015 e, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, al fine di dare adempimento al “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP) adottato in accordo con le direttive dell'Unione Europea, come dettagliatamente indicato all'art. 14 del disciplinare tecnico. In riferimento al punto “4.2.4. Manutenzione dell'area attrezzata” del sopra citato art. 14 del disciplinare tecnico, si precisa che l'oggetto del presente appalto non include l'attività di manutenzione delle strutture ludiche.

2. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche Codice);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

L'operatore economico invitato alla gara può presentare offerta in qualità di mandatario di operatori raggruppati o raggruppandi, a condizione che tutti gli operatori siano già abilitati al MEPA al momento della presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 51, comma 4, delle “Regole del sistema di e-procurement della p.a.” (nel prosieguo, “Regole”).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Il consorzio indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci

elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle offerte economiche.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 6.

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La Stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445 del 2000, eccettuati i documenti, che rientrano nella esclusiva disponibilità dei concorrenti e, quindi, non reperibili presso enti certificanti. Non si applica la verifica tramite il sistema AVCPASS, trattandosi di procedura esperita nell'ambito del mercato elettronico.

4. Chiarimenti

Le informazioni di carattere tecnico sulla gara in oggetto potranno essere richieste al dott. Gianluca Laghi o all'ing. Gian Luca Benericetti (tel. 0543/712885 - 712291), mentre per quanto concerne questioni di carattere amministrativo potrà essere contattata l'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici - Dott. Cicognani William - Tel. 0543/712242.

In alternativa, è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica cristian.ferrarini@comune.forli.fc.it, non oltre il 28/03/2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 29/03/2019.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, potranno, a giudizio della Stazione appaltante, essere pubblicate in forma anonima nel sistema MEPA o all'indirizzo internet www.comune.forli.fc.it.

5. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE), richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); la firma digitale esclude la necessità di allegare copia di documento di riconoscimento del dichiarante;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia informatica della relativa procura con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

c. devono essere rese e firmate dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d. in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, e l'art. 86, commi 2 e 3, del Codice;

e. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

6. Subappalto

Le prestazioni oggetto di affidamento, sono tutte subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dall'art. 3, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

7. Verifica di anomalia delle offerte ed ulteriori disposizioni

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte la Stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. In tal caso, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento, che attiva la verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; la verifica di congruità delle offerte è rimessa al Responsabile del procedimento con il supporto della commissione giudicatrice; il Responsabile del procedimento può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento. La Stazione appaltante, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

In ogni caso, qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. In caso di esito positivo della verifica, si dispone l'aggiudicazione subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo. In caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle Regole, la Stazione appaltante potrà accettare una delle offerte entro la "Data Limite di stipula contratto", ossia la data, indicata nel sistema dalla Stazione appaltante, entro la quale quest'ultima può disporre l'aggiudicazione, previa effettuazione con esito positivo delle verifiche circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente. Sino alla medesima "Data Limite di stipula contratto", le offerte sono irrevocabili.

Ai sensi dell'art. 22 delle Regole, la Stazione appaltante può effettuare qualsiasi comunicazione, incluse quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio telematico tramite il sistema MEPA, con la funzione "COMUNICAZIONI". In tali casi, la comunicazione si intende, ad ogni effetto, ricevuta dall'operatore economico alla "data di consegna", risultante dal sistema MEPA, ossia la data in cui la comunicazione è disponibile per il prelievo da parte del concorrente. La Stazione appaltante può, in alternativa, effettuare le comunicazioni, incluse quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, presso altri recapiti, quali l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, o l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 53 delle Regole il contratto è perfezionato con lo scambio di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dall'aggiudicatario e dalla Stazione appaltante. Non si applica il termine dilatorio in base all'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Il perfezionamento del contratto è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte cui sia assegnato uguale punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della prestazione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per tutte le restanti condizioni si fa riferimento alle Regole, alle Condizioni Particolari di Contratto – Disciplinare tecnico e, per quanto non derogato dalle Condizioni Particolari di Contratto – Disciplinare tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto ed al Capitolato Tecnico allegati al Bando di Abilitazione al MEPA, nonché alle norme civili ed amministrative, al Codice III ed agli usi vigenti nel Comune di Forlì.

8. Garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia a € **1.532,44**.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12 maggio 2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del d.lgs n. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la Stazione appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1. e alla scheda tecnica 1.1 o 1.1.1. allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

In alternativa alla fideiussione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, con assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o Intesa Sanpaolo s.p.a., esclusivamente presso la Filiale di Forlì Corso della Repubblica n. 14, codice IBAN: IT19S0306913298100000300046.

In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale, firmato digitalmente dal Tesoriere, o in copia informatica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

Fra i documenti di ammissibilità, si deve, inoltre, produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'impegno del fideiussore deve essere **sottoscritto** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotto** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Quanto precede non si applica alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di **cumulo**, le percentuali di decurtazione non si sommano tra loro, ma si applica, prima, una singola percentuale di decurtazione e, successivamente, si applicano le ulteriori percentuali di decurtazione all'importo garantito come precedentemente, di volta in volta, ridotto.

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di **raggruppamento temporaneo** di imprese, per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento in caso di R.T.I. orizzontale, mentre, in caso di R.T.I. verticale, se solamente alcuni soggetti che

fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5. del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

La ditta nei cui confronti verrà formulata la proposta di aggiudicazione è tenuta, a produrre, nell'ambito della verifica circa il possesso dei requisiti di ammissibilità, **una polizza assicurativa** per la copertura dei rischi connessi alla attività dell'impresa. Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

RCT:

Massimale € 500.000,00, con Limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00.

9. Criteri di selezione: requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività rientrante nello specifico settore oggetto del contratto da affidare (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del Codice);

2) possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000,00 euro;

3) attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del contratto da affidare, nel triennio precedente alla pubblicazione della RDO aperta, mediante l'elenco delle principali forniture effettuate di cui alla lett. a) dell'Allegato XVII – Parte II al D.Lgs. n. 50/2016, per un importo minimo pari a € 75.000,00.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari ed i gruppi europei di interesse economico (GEIE) di tipo orizzontale di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del Codice:

a) i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento temporaneo, dell'aggregazione di imprese di rete, del consorzio ordinario e del GEIE;

b) il requisito di cui al precedente punto 3) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo, dell'aggregazione di imprese di rete, dal consorzio ordinario e dal GEIE; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, **solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al medesimo Bando MEPA** (art. 46, c. 5, Regole). Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. La stazione appaltante verifica se i soggetti ausiliari soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone al concorrente di sostituire gli ausiliari che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, è necessario che il concorrente produca i documenti indicati al paragrafo 11.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante, nonché il nuovo contratto di avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

10. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, determinata mediante la valutazione degli elementi di seguito elencati con i rispettivi pesi.

Si precisa che nella terza colonna viene identificata la tipologia di punteggio relativa a ciascun elemento di valutazione. In particolare, con la lettera D sono identificati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; con la lettera Q sono identificati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO				
Definizione		Punteggio		
		Tipo	Parz	Tot
A	Valore tecnico e qualitativo			75
A1	Design	D	15	
A2	Impatto ambientale	D	10	
A3	Elementi e materiali	D	15	
A4	Valore educativo	D	20	
A5	Valore ludico	D	15	
B	Tempi di fornitura e posa	Q		10
C	Offerta economica	Q		15
TOTALE				100

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata in applicazione del metodo aggregativo compensatore, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n W_i V(a)_i$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (tipo di punteggio "D") attraverso:

la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per ristabilire l'equilibrio degli elementi di valutazione, si effettua la riparametrazione, assegnando il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il maggior valore medio dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai commissari; agli altri concorrenti si assegna un coefficiente proporzionale, in applicazione della seguente formula:

$$P(a)_i = \frac{V(a)_i}{V_{(max)_i}} \times P_{(max)_i}$$

in cui:

P(a)_i = punteggio da attribuirsi all'offerta a per l'elemento i;

V(a)_i = valore medio dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai commissari all'offerta a per l'elemento i;

V_{(max)_i} = maggior valore medio dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai commissari per l'elemento i;

P_{(max)_i} = Punteggio massimo attribuibile per l'elemento i;

Nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta, non si procederà alla riparametrazione. Si moltiplicheranno quindi i coefficienti discrezionali medi attribuiti dai commissari per il punteggio massimo previsto per i singoli elementi, sommando successivamente tra loro i prodotti così ottenuti.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (tipo di punteggio "Q"), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione appaltante, e coefficiente pari a 0, attribuito a quelli posti a base di gara, in applicazione delle formule di seguito, rispettivamente, indicate.

A) In particolare, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (tipo di punteggio "D"), i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sono determinati esprimendo i livelli di valutazione risultanti dalla seguente tabella, sulla base dei criteri motivazionali esplicitati nel prosieguo:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
Ottimo	da 0,81 a 1,00
Buono	da 0,61 a 0,80
Discreto	da 0,41 a 0,60
Modesto	da 0,21 a 0,40
Scarso	da 0,00 a 0,20

A1 Design: profilo estetico del prodotto, ossia la sagoma, le dimensioni, la varietà ed armonia dei colori ed altri eventuali criteri di progettazione che ne valorizzano l'aspetto esteriore.

A2 Impatto ambientale: effetto complessivo che la struttura ludica potrà avere nel contesto naturalistico od antropico a cui è destinata (parco, polisportivo, scuola, ecc.), ovvero nell'ambito dei vari luoghi che sono stati indicati nel computo metrico estimativo.

A3 Elementi e materiali: sistemi di protezione e assemblaggio dei vari elementi; qualità dei materiali impiegati e relativi spessori; sistemi di protezione dei vari elementi; sistemi per evitare facili vandalismi o danneggiamenti in caso di uso improprio della struttura.

A4 Valore educativo: complesso degli elementi che costituiscono il gioco, ovvero numero delle attività che può svolgere un bambino nell'ambito della stessa struttura dal punto di vista didattico e/o motorio.

A5 Valore ludico: numero di bambini che possono utilizzare contemporaneamente la struttura svolgendo una attività senza dover attendere il proprio turno.

In riferimento alle due tipologie di beni oggetto del presente appalto, ossia altalene e scivoli, si precisa che:

– per gli elementi di valutazione A1, A2 ed A3, i coefficienti discrezionali sono definiti valutando distintamente altalene e scivoli, ciascuno con la medesima incidenza (50%) sul coefficiente;

– per gli elementi di valutazione A4 ed A5, i coefficienti discrezionali sono definiti valutando esclusivamente gli scivoli.

B) Tempo di fornitura e posa (elemento quantitativo): Il concorrente dovrà indicare il **termine** (espresso in numero di giorni naturali e consecutivi) entro cui ultimerà la consegna e posa delle attrezzature. Il termine offerto dovrà essere pari o inferiore a quello a base di gara (90 giorni), a pena di esclusione. Il punteggio sarà attribuito in applicazione della seguente formula:

$$P_{(i) \text{ tempo}} = \frac{O_{(\text{base gara}) \text{ tempo}} - O_{(i) \text{ tempo}}}{O_{(\text{base gara}) \text{ tempo}} - O_{(\text{max}) \text{ tempo}}} \times P_{(\text{max}) \text{ tempo}}$$

in cui:

$P_{(i) \text{ tempo}}$ = Punteggio da attribuirsi all'offerta i-esima per l'elemento tempo;

$O_{(\text{base gara}) \text{ tempo}}$ = Termine a base di gara (gg. 90)

$O_{(i) \text{ tempo}}$ = Termine offerto dal concorrente i-esimo.

$O_{(\text{max}) \text{ tempo}}$ = Termine più breve offerto;

$P_{(\text{max}) \text{ tempo}}$ = Punteggio massimo attribuibile per l'elemento tempo.

Specifiche sull'elemento B: il tempo di consegna e posa dichiarato in sede di offerta deve intendersi decorrente dal verbale di avvio della fornitura sottoscritto dalla DE e dalla ditta appaltatrice.

C) Offerta economica (elemento quantitativo): Il punteggio sarà attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito al valore più conveniente per la Stazione appaltante ed il coefficiente pari a 0, attribuito a quello posto a base di gara e soggetto ad offerta, in applicazione della seguente formula:

$$P_{(i) \text{ prezzo}} = \frac{R_{(i) \text{ prezzo}}}{R_{(\text{max}) \text{ prezzo}}} \times P_{(\text{max}) \text{ prezzo}}$$

in cui:

$P_{(i) \text{ prezzo}}$ = Punteggio da attribuirsi all'offerta i-esima per l'offerta economica;

$R_{(i) \text{ prezzo}}$ = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

$R_{(\text{max}) \text{ prezzo}}$ = Maggior ribasso percentuale offerto;

$P_{(\text{max}) \text{ prezzo}}$ = Punteggio massimo attribuibile al valore economico.

11. Documentazione di ammissibilità e documentazione tecnica

I concorrenti devono effettuare, tramite il sistema MEPA, l'invio telematico dei seguenti documenti:

1) Documento di gara unico europeo - DGUE allegato 1 al presente Disciplinare e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 1-bis** al presente Disciplinare resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del presente Disciplinare, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico. Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente il DGUE e la dichiarazione integrativa, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti degli schemi allegato 1 e allegato 1-bis, riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Il concorrente deve compilare il DGUE redatto secondo lo schema di formulario di cui alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (circolare n. 3 del 18.7.2016, GU – Serie generale - n. 174 del 27.7.2016), adattato alle disposizioni di

cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle peculiarità della presente gara, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte I è stata precompilata dalla Stazione appaltante nel DGUE allegato 1 disponibile, in formato editabile, all'indirizzo internet sopra specificato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Nel DGUE potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del disciplinare di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in copia informatica, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:
 - a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri

di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);

- direttori tecnici;

- socio unico persona fisica;

- socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con meno di 4 soci (entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del presente disciplinare di gara;

- in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;

- in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare la tipologia di illecito professionale e le circostanze in cui è stato commesso, l'oggetto dell'eventuale procedura di affidamento o contratto cui l'illecito si riferisce, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi del provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate; devono essere dichiarati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le condanne anche non definitive per i reati di abusivo esercizio di una professione; i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); i reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; i reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri; inoltre il concorrente deve indicare gli eventuali provvedimenti o eventi

successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- in riferimento al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del Codice, il concorrente deve dichiarare:

a) la tipologia del tentativo posto in essere di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate (devono essere dichiarati anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 – Turbata libertà degli incanti, 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e 354 – Astensione dagli incanti c.p.);

b) la tipologia di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate.

Inoltre il concorrente deve indicare, per ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- in riferimento alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente riconducibili alla fattispecie di carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto cui si riferisce la carenza, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario (il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 – Frode nelle pubbliche forniture c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni); inoltre deve indicare se la risoluzione, la condanna o le altre sanzioni sono state contestate in giudizio o confermate all'esito di un giudizio, riportando gli estremi dell'atto introduttivo del medesimo giudizio o, se già emanato, gli estremi del provvedimento giurisdizionale, specificando se è divenuto definitivo/inoppugnabile;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto in base alla sentenza definitiva e possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stata imposta una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A punto 1) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività rientrante nello specifico settore oggetto del contratto da affidare**, di cui paragrafo 9 punto 1) del presente disciplinare;
- b) la sezione B punto 5) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000,00 euro**, di cui paragrafo 9 punto 2) del presente disciplinare;
- c) la sezione C punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alle **esperienze maturate nello specifico settore oggetto del contratto da affidare, nel triennio precedente alla pubblicazione della RDO aperta, per un importo minimo pari a € 75.000,00**, di cui paragrafo 9 punto 3) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti 1), 2), 3), 4), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18) del medesimo allegato 1-bis.

2) (Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942):

- a) provvedimento del giudice delegato, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;
- b) solo nel caso in cui l'ANAC, sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte

III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice.

- contratto, in originale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi in cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliario, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

3) (Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato):

a) provvedimento del Tribunale, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione prevista al precedente punto 2, lett. b), se ricorre la condizione ivi prevista;

4) Garanzia provvisoria di cui al paragrafo 8; la garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

5) (Solo in caso di avvalimento):

a) **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

b) contratto, in originale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di avvalimento, il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

6) elaborati progettuali di seguito elencati, caricati dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa:

- a) Condizioni particolari di contratto – Disciplinare tecnico;
- b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- c) Elenco prezzi unitari;
- d) Computo metrico estimativo.

L'invio dei documenti di cui al presente punto 6) è facoltativo in sede di gara e, quindi, l'omesso invio non comporta l'esclusione dalla gara. Tuttavia, l'eventuale aggiudicazione è subordinata alla produzione di tali documenti entro il termine perentorio che verrà assegnato dalla Stazione appaltante. Pertanto, nel caso in cui il miglior offerente non produca tali documenti neppure entro il suddetto termine, verrà escluso dalla gara.

Si precisa che taluni documenti sono richiesti esclusivamente in presenza di una specifica condizione, indicata nel presente Disciplinare di gara. Pertanto, sul sistema MEPA l'invio di tali documenti è indicato come "facoltativo", per consentire ai concorrenti, non ricadenti nella suddetta specifica condizione, di evitare l'invio di tali documenti. Resta fermo che per i concorrenti che, invece, ricadono nella suddetta specifica condizione, l'invio di tali documenti è da intendersi "obbligatorio".

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Documentazione da produrre:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (Allegato 1 al presente disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle prestazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le prestazioni che verranno assunte dai concorrenti consorziati (Allegato 1-bis al presente Disciplinare).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente (Allegato 1-bis al presente Disciplinare) attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. le prestazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Il suddetto contratto di rete e l'eventuale nuovo mandato devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Il suddetto contratto di rete ed, in caso di contratto di rete redatto con mera firma digitale non autenticata, anche il mandato, devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di omessa dichiarazione circa le prestazioni che verranno assunte dai singoli concorrenti riuniti o consorziati o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice.

12. Offerta tecnica

I concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare l'inserimento nel sistema MEPA dell'offerta tecnica, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, entro la "Data Limite per la presentazione delle offerte" indicata dalla Stazione appaltante nel sistema.

L'offerta tecnica, inserita nel sistema MEPA, deve essere composta, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

1) relazione tecnica che illustri, in un testo di massimo 50 facciate di formato A4 con massimo 30 righe per ogni facciata, tutte le caratteristiche dell'offerta di cui ai sopra descritti elementi di valutazione da A1 ad A5; la relazione deve risultare completa di tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui la descrizione degli elementi che si intendono fornire, i tipi di materiale di cui sono costituiti, dimensioni ed altri dati quantitativi;

2) per quanto concerne le caratteristiche delle strutture ludiche, documentazione fotografica, quanto più particolareggiata e nitida possibile, completa di ogni riferimento di misurazione sulle reali dimensioni. Non sono ammessi (in sostituzione della suddetta documentazione fotografica) disegni, illustrazioni, rendering o similari;

3) per ogni tipologia di struttura ludica offerta, certificazioni UNI EN 1176/2018, valide al momento dell'offerta;

4) per consentire la valutazione dell'elemento A3, documentazioni fotografiche relative a:

a) altalena: a1) porzione di palo; a2) trave completa di cardini per catene; a3) sedile;

b) scivolo: b1) snodo tra palo verticale e balaustra; b2) porzione di pavimento; b3) palo verticale con staffa per plinto di fondazione.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica deve essere

firmata digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, l'offerta deve essere firmata digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Inoltre, i concorrenti devono far pervenire, a pena di esclusione, pacco sigillato contenente la CAMPIONATURA degli elementi e/o materiali in modo da permettere una valutazione del punto A3, ed in particolare: 1) balaustra o porzione di essa; 2) scivolo o porzione di esso. Tale pacco deve pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 03/04/2019 (tre aprile duemiladiciannove) al Servizio Cimiteriale del Comune di Forlì - Via Ravennana n. 276 – 47121 Forlì, mediante consegna a mano, a mezzo posta o corriere, rispettando i seguenti giorni ed orari di consegna: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00.

Il recapito del pacco rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione al Servizio Cimiteriale del Comune di Forlì, in tempo utile.

Sul pacco dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**AL SERVIZIO CIMITERIALE PER L'UNITÀ CONTRATTUALISTICA LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FORLÌ - GARA UFFICIOSA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI STRUTTURE LUDICHE NELLE SCUOLE E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E PARCHI DEL COMUNE DI FORLÌ' – OFFERTA TECNICA: CAMPIONATURA**" oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni). Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni relative a tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa che per "**sigillatura**" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso il pacco, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del pacco.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. In particolare, l'offerta tecnica deve rispettare le specifiche tecniche di cui all'art. 14 del disciplinare tecnico; la proposta di aggiudicazione sarà subordinata all'esito delle verifiche che il Responsabile del procedimento riterrà di effettuare in riferimento a quanto previsto nel citato articolo.

13. Offerta economica ed offerta relativa al tempo di fornitura e posa

I concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare l'inserimento nel sistema MEPA dell'offerta economica, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, entro la "Data Limite per la presentazione delle offerte" indicata dalla Stazione appaltante nel sistema.

L'offerta economica deve essere formulata indicando entrambi gli elementi di seguito elencati:

1) prezzo complessivo espresso in valuta (Euro), inferiore, a pena di esclusione, al prezzo a base di gara di € 76'622.00;

2) ribasso unico percentuale rispetto ai prezzi unitari di cui all'elaborato denominato "ELENCO PREZZI UNITARI", caricato dalla Stazione appaltante nel sistema MEPA, e rispetto all'importo a base di gara. Tale ribasso deve essere corrispondente al prezzo complessivo espresso in valuta (Euro) di cui al precedente punto 1); in caso di discordanza, prevale il ribasso unico percentuale espresso in lettere e, quindi, il prezzo complessivo in valuta viene rettificato d'ufficio in applicazione del ribasso unico percentuale in lettere, ferma restando la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza interferenziali pari a € 800.00.

Il ribasso unico percentuale di cui al precedente punto 2) verrà utilizzato per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica secondo quanto previsto dal paragrafo 10, lett. C).

Il successivo contratto sarà stipulato a misura.

Inoltre, i concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare l'inserimento nel sistema MEPA dell'offerta relativa al tempo di fornitura e posa per la valutazione dell'elemento B, facente parte della virtuale Busta economica, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa. I concorrenti, utilizzando il modulo Allegato 4 denominato "OFFERTA TEMPO", caricato nel sistema MEPA dalla stazione appaltante, devono indicare il termine (espresso in numero di giorni naturali e consecutivi) entro cui ultimeranno la consegna e posa delle attrezzature. Il termine offerto dovrà essere pari o inferiore a quello a base di gara (90 giorni), a pena di esclusione.

Verranno escluse le offerte **plurime, condizionate, alternative** o espresse in **aumento** rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta economica deve, a pena di esclusione, indicare espressamente l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione appaltante e non soggetti al ribasso offerto.

Inoltre, i concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare l'inserimento nel sistema MEPA del modulo Allegato 3 denominato "MODULO RIBASSO UNICO PERCENTUALE E COSTO MANODOPERA", oggetto di richiesta di carattere economico facente parte della virtuale Busta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, recante il ribasso unico percentuale di cui al precedente punto 2) e l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare, nonché la dichiarazione che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale ed, in particolare, rispettando i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica, l'offerta relativa al tempo di fornitura e posa (Allegato 4) ed il "MODULO RIBASSO UNICO PERCENTUALE E COSTO MANODOPERA" (Allegato 3) devono essere firmati digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, devono essere firmati digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, devono essere firmati digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, devono essere firmati digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

14. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde Arredo Urbano **il giorno 04/04/2019 alle ore 11,00**, salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicate sul sito internet comunale.

La Commissione di gara sarà nominata dal dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde Arredo Urbano, in qualità di organo competente ad effettuare la scelta dell'affidatario, nel rispetto dei criteri e delle regole preventivamente definiti con determinazione del dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 2742 del 30/12/2016 ai sensi dell'art. 77, comma 3, quarto periodo, e dell'art. 216, comma 12 del Codice. La Commissione di gara, che effettuerà sia la fase di ammissibilità, sia quella di valutazione delle offerte, sarà costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, c. 4, del Codice III e composta da n. 3 esperti interni, da nominarsi dopo la scadenza

del termine per la presentazione delle offerte, in applicazione dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; i commissari, incluso il Presidente, non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, in base all'art. 77, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016; allo svolgimento della gara assisterà addetto del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale con funzioni di verbalizzante.

La Commissione di gara verifica la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, la Commissione procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni richiesti con il presente disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. In caso di dichiarazioni già rese in fase di Abilitazione al MEPA, o successivamente rinnovate, reperibili nel sistema ed in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dell'eventuale calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione dell'eventuale soglia di anomalia delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza,

incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti anteriori al termine di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Al termine della fase di ammissibilità, nella medesima o in successiva seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e dei pacchi contenenti le campionature dei concorrenti ammessi e verificherà la completezza del relativo contenuto. L'esame e la valutazione degli elementi tecnici avverrà in seduta riservata; al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, che potrà svolgersi anche nella stessa giornata in cui si è completata la valutazione delle offerte tecniche, si darà lettura dei punteggi per gli elementi qualitativi e si apriranno le offerte economiche in base all'art. 32, comma 1, lett. c), del Codice III.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Si procede quindi allo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 7 ai fini della verifica di anomalia delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria ed il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati e soggetta ad approvazione con determinazione dirigenziale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis, del Codice del processo amministrativo, la stazione appaltante pubblica sul proprio profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità. Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'indirizzo internet o l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1, e dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

15. Definizione delle controversie contrattuali

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì.

16. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Disciplinare.

Il presente disciplinare di gara sostituisce ad ogni effetto il precedente disciplinare di gara, prot. gen. 16712 del 22/02/2019, in conseguenza delle modifiche necessarie in quanto la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione impone l'indicazione del prezzo complessivo offerto dai concorrenti quale condizione cui è subordinata la possibilità di valutare l'elemento "B - Tempi di fornitura e posa", come elemento di carattere economico, con l'applicazione della formula prevista nel disciplinare tecnico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 11/12/2018.

Allegati:

- Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1);
- Schema di dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1-bis);
- Schema di dichiarazione dell'ausiliario integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avvalimento, inclusa l'ipotesi di cui all'art. 110, comma 5, del Codice relativa a fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale (Allegato 2);
- "MODULO RIBASSO UNICO PERCENTUALE E COSTO MANODOPERA" (Allegato 3);
- Modulo "OFFERTA TEMPO" (Allegato 4);
- Informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679.

Firmato digitalmente da:

Ing. Gianluca Foca

delegato dal dirigente del Servizio Infrastrutture

Mobilità Verde e Arredo Urbano con atto prot.

gen. 16977 del 22/02/2019

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

<p>Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.</p>	<p>Chi tratta i miei dati?</p>
<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi per i quali gli atti di gara prevedono che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un diverso beneficio o per il rilascio di un'autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in un momento successivo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni precedentemente indicate e salvo, ove applicabile, il soccorso istruttorio.</p>	<p>Ho l'obbligo di fornire i dati?</p>
<p>I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p>	<p>Per quanto sono trattati i miei dati?</p>
<p>I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa. I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, il Servizio Economico Finanziario e Tributi, il Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale e l'Archivio Generale; al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione lavori, all'eventuale collaudatore ed agli altri soggetti che, istituzionalmente o contrattualmente, svolgono funzioni di sovrintendenza, direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E' in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati agli enti ed organismi pubblici in grado di verificare ed attestare la veridicità degli stessi. Si provvederà alla comunicazione dei dati previsti dall'ordinamento nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle Prefetture e dei competenti Ministeri. Si comunicheranno, inoltre, ad Inps, Inail e Casse Edili i dati necessari all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed, in generale, posti a tutela dei lavoratori. Si adempiranno gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'ordinamento, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su quotidiani e/o altri mezzi normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Lege n. 241/90 e D.Lgs. n. 33/2013, nei limiti contemplati dalla normativa vigente.</p>	<p>A chi vengono inviati i miei dati?</p>
<p>Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it</p>	<p>Che diritti ho sui miei dati?</p>
<p>Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.</p>	<p>A chi mi posso rivolgere?</p>